



agenzia del  
Territorio

Ufficio Provinciale di B A R I

## **Publicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2007**

(ai sensi dell'art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito  
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di B A R I che a cominciare dal giorno **28 dicembre 2007** presso il Comune di competenza, sul sito internet dell'Agenzia, nonché presso la sede dell'Ufficio Provinciale, in Piazza Massari n.50, scala C, 1° piano, stanza n.16 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione, per ogni particella o porzione di particella che è stata aggiornata sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2007.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.

Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 26 febbraio 2008 incluso.

Bari , 18 dicembre 2007

per Il Direttore

Il Responsabile Settore Gestione Banche Dati

(Pietro CURZIO)

